



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 22.09.2020

Info/132(R)/2° “pillola” revisione 152/2006: Definizione di rifiuti urbani coordinata con la TARI e deposito temporaneo prima della raccolta.

### **2° “PILLOLA” SULLE MODIFICHE AL DLGS 152/06 PRODOTTE DAL DLGS 166/2020 (continua):**

- **TARI MODIFICATA PER COORDINARLA CON LA NUOVA DEFINIZIONE DI “RIFIUTI URBANI”. ESCLUSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE SCELGONO L’OPERATORE PRIVATO CON DESTINAZIONE RECUPERO.**
- **MODIFICHE ALLA DEFINIZIONE DI DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA**

Facciamo seguito alla ns. precedente *Info/130(R)/Revisione normativa rifiuti-Le modifiche in pillole: sull'art. 183 "Definizioni"*(riportata in calce), per inviare, come anticipato, la seconda “pillola” di analisi dei punti più importanti di modifica al Dlgs 152/06 prodotta dalla Dlgs 166/2020 di attuazione della direttiva UE sui rifiuti.

(Per non appesantire troppo la lettura con una unica e lunga nota di commento si è scelto di riportare in rilievo, di volta in volta, le singole disposizione normative di maggiore interesse. Ci scusiamo se tuttavia la visione possa risultare frammentata, riservandoci poi gli approfondimenti sugli effetti della normativa ad ulteriori passaggi informativi e ad un seminario dedicato).

- **TARI MODIFICATA PER COORDINARLA CON LA NUOVA DEFINIZIONE DI “RIFIUTI URBANI”. ESCLUSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE SCELGONO L’OPERATORE PRIVATO CON DESTINAZIONE RECUPERO**

Riprendendo da dove eravamo rimasti sulla **nuova definizione di rifiuti urbani** (v. sotto precedente infoAMIS che riporta il punto *b-ter*) del n. 9 dell’art. 1 del Dlgs 166/2020, a pag. 39 della Gazzetta allegata), si evidenzia che la nuova definizione che ricomprende tra i rifiuti urbani anche quelli non domestici (tranne che quelli delle attività produttive), che sono di norma gestiti dal gestore pubblico individuato dal comune, **viene tuttavia corretta dalla modifica del comma 10 dell’art. 152/2006, relativo alla “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”** (v. pag. 55 del testo del dlgs 166/2020 in Gazzetta)

La modifica permette a quelle **utenze non domestiche** (elencate nell’allegato *l-quinques*, quali ad esempio, per citarne alcune: ipermercati, attività artigianali tipo botteghe, autofficine, negozi ecc ristoranti ecc.) **di conferirli, al di fuori del servizio pubblico, ad operatori privati,**

**dimostrandone però la destinazione al recupero e in tal caso vengono esclusi dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.**

Il legislatore inoltre precisa che *“le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ai cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”*

Questa modifica conferma con legge quanto fino ad ora lasciato alla discrezionalità dei Comuni o della giurisprudenza tributaria.

Ritorniamo sull’argomento per gli approfondimenti in merito alla valenza delle disposizioni coordinate sopra citate ai fini dei reali effetti sulle regole del mercato dei rifiuti

Per completezza si riporta integralmente il punto 12. Dell’art. 3 del Dlgs 166/2020:

*“ 2. Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilita' per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.».*

#### ➤ **MODIFICHE ALLA DEFINIZIONE DI DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA**

Ripartiamo dalla definizione di **deposito temporaneo prima della raccolta**, come dalla precedente ns. informativa in calce, che, lo ricordiamo, rivede la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. bb) del Dlgs 152/06 **sostituendola integralmente** con la seguente lettera *“bb) ‘deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in impianto di recupero e smaltimento effettuato prima della raccolta ai sensi dell’art. 185-bis”* (v. punto h) a pag.40 della Gazzetta), per rilevare che **questa nuova definizione viene poi integrata** dal legislatore **inserendo un ulteriore art 185-bis** *“Deposito temporaneo prima della raccolta”* ( v. art 1, punto 14 di pag 40 del testo del Dlgs 166 in Gazzetta).

L’inserimento di questo ulteriore articolo rappresenta così il nuovo riferimento per la definizione ufficiale di deposito temporaneo.

E da rilevare che restano **sostanzialmente immutate le condizioni per il deposito temporaneo, lasciando** anche quelle condizioni temporali (*“almeno trimestrale”*) e quantitative (**30 metri cubi per non pericolosi e 10 metri cubi per i pericolosi**) che già esistevano nel testo del Dlgs 152/2006.

Tuttavia, con questa nuova definizione, si vuole ampliare e **meglio specificare il luogo in cui è possibile realizzare il deposito temporaneo per particolari categorie di rifiuti** (es.: rifiuti degli imprenditori agricoli e per i rifiuti da costruzione e demolizione ) e soprattutto viene precisato che i rifiuti devono essere raggruppati per “*categorie omogenee*”.

Inoltre viene espressamente stabilito che il deposito in questione **non necessita di autorizzazione** da parte dell'autorità competente.

Per completezza si riporta integralmente il punto 14 del comma 1 del Dlgs 166/2020

14. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:

«Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta). - 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento e' effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilita' estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta puo' essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonche' per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta puo' essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e' effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e' effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorita' competente.».

Si rimanda alla prossima “pillola” informativa l'illustrazione dei successivi articoli del Dlgs 152/2006 modificati dal Dlgs 166/2020..